



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 321	Del 30/08/2022
Località: Via Tirso, 129 - Divieti temporanei.	Dalla data del presente atto fino al giorno 30 settembre 2022

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista la richiesta datata 24.08.2022, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 54692 del 26.08.2022, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nella via Tirso, 129, per l'installazione di un ponteggio metallico;

richiamate:

- a) le proprie autorizzazioni n. 196 del 15.06.2022 e n. 271 del 30.08.2022, per l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di ponteggi e/o ingombri;
- b) la propria ordinanza n. 222 del 16.06.2022;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. nella via Tirso, lungo il perimetro dell'edificio sito al civico n. 129, dalla data del presente atto fino al giorno 30 settembre 2022, per i motivi indicati in premessa, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada.) e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione):
 - a) l'istituzione del divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
 - b) è autorizzata la sosta dei veicoli strumentali all'installazione del ponteggio e di quelli utilizzati per operazioni di carico scarico attrezzature e materiali edili, per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di tali attività;
 - c) i veicoli autorizzati di cui alla lettera b) che precede, devono essere in possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, ad esempio: autorizzazioni necessarie per la circolazione dei veicoli, autorizzazione per l'effettuazione di transiti di tipo eccezionale, autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 e 75 Q.li;



COMUNE DI ORISTANO

2. il traffico pedonale, a cura della ditta esecutrice dei lavori e/o dal richiedente, sarà deviato su un percorso alternativo a norma con quanto previsto dal Codice della Strada e normativa vigente in materia, segnalato mediante apposita segnaletica e messo in sicurezza rispetto all'area di cantiere;
3. l'installazione della necessaria segnaletica stradale, a cura della ditta esecutrice dei lavori, come prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e la normativa vigente sui cantieri stradali;
4. l'installazione della segnaletica stradale, a cura della ditta esecutrice i lavori, deve essere realizzata in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione stradale in generale nonché delle persone invalide, garantendo uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità;
5. in nessun caso la presente ordinanza costituisce titolo autorizzativo alla chiusura della circolazione stradale, per tali esigenze, si contatti il Comando Polizia Locale, per concordare i termini di interruzione del traffico e ottenere il rilascio di specifico provvedimento autorizzativo;
6. la presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità;
1. facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;

prescrive:

1. l'obbligo all'impresa esecutrice dei lavori e/o al richiedente:
 - a) del rispetto delle disposizioni e prescrizioni della propria autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di un ponteggio n. 271 del 30.08.2022;
 - b) dell'apposizione della prescritta segnaletica, degli sbarramenti, dei dispositivi luminosi notturni, come disposto dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché in modo da garantire uno spazio di avvistamento tra conducente di veicolo ed il segnale stradale, libero da ostacoli per una corretta visibilità;
 - c) di oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
 - d) di rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa dopo la rimozione del ponteggio;
 - e) di curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
 - f) di circoscrivere e segnalare la zona di manovra di eventuali mezzi meccanici e durante l'esecuzione le operazioni di carico e/o scarico accertarsi che nessuno si trovi nel raggio di azione dei mezzi;
2. l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
3. lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con idoneo materiale;
4. dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;



COMUNE DI ORISTANO

5. dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e l'art. 79 (*Visibilità dei segnali*) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
6. il tratto interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della pubblica incolumità;
7. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento, a cura del richiedente e/o della Ditta esecutrice dei lavori;
8. entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica e recinzioni stradali di propria competenza, è fatto obbligo, per quanto di rispettiva competenza, alla ditta esecutrice dei lavori e/o della direzione dei lavori e/o LL.PP. del Comune di Oristano, di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: comando.pm@comune.oristano.it; cro.poliziale@comune.oristano.it (telefoni 0783 212121 78396);
9. negli interventi all'interno degli spazi adibiti a parcheggio a pagamento (stalli blu), l'esecutore dei lavori dovrà corrispondere il pagamento della tariffa direttamente alla ditta Concessionaria del Servizio: Ditta STOP con sede operativa in Via Mariano IV n. 13 - mail: oristano@the-park.it;
10. durante il percorso per raggiungere il luogo interessato dall'ordinanza, i veicoli autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;
11. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del richiedente e/o la ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

- a) che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- b) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- c) che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Alle forze di Polizia la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 30/08/2022

Istruttore: Ignazio Sebis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale